

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE PROPRIE AZIENDE, SOCIETÀ O ALTRI ORGANISMI CONTROLLATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e), che prevede l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 della medesima legge;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2010, n. 163, che ha individuato il termine per l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente decreto legislativo provvede alla definizione dei requisiti generali per la redazione e la presentazione del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentale e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. Si definiscono, inoltre, le regole per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto consolidato dell'Amministrazione pubblica controllante.
3. Il bilancio consolidato è necessario ai fini della rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Amministrazione Pubblica.

ART. 2

(Gruppo Amministrazione Pubblica)

1. Nel presente decreto legislativo, per fini di comunicazione aziendale, l'espressione 'Gruppo Amministrazione Pubblica' o 'Gruppo' è utilizzata per definire un insieme di aziende, società, enti e organismi controllati da un'amministrazione pubblica che perseguono sia obiettivi sociali che economici, dell'Amministrazione pubblica controllante.
2. Ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, si considera qualsiasi società, azienda, ente ed organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, controllato dall'Amministrazione pubblica.
3. Una controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività siano dissimili da quelle degli altri enti del Gruppo. Informazioni significative, sulle diverse attività delle controllate, sono fornite nell'informazione supplementare al fine di esplicitare la rilevanza delle diverse attività economiche all'interno del Gruppo.
4. Un'azienda, società, ente o organismo è considerato controllato, quindi facente parte del Gruppo, se risultano soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni, indicanti l'esistenza di potere o di rischi/benefici a carico della controllante:
 - a) condizioni che qualificano l'esistenza di potere. L'Amministrazione pubblica:
 - 1) ha il possesso, direttamente od indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nella controllata;
 - 2) ha il potere, assegnato in forza della legge o dello statuto della controllata, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente ed il potere nei confronti della controllata è detenuto da tale consiglio od organo;
 - 3) esercita, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il potere nei confronti della controllata è detenuto da tale consiglio od organo;
 - b) condizioni che qualificano l'esistenza di rischi e di benefici. L'Amministrazione pubblica non ha legami partecipativi né il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ma:
 - 1) ha la responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi dell'entità da consolidare;
 - 2) l'andamento dell'organismo da consolidare comporta, di fatto, riflessi positivi o negativi sul bilancio dell'ente.

ART. 3

(Presentazione del bilancio consolidato)

1. L'Amministrazione pubblica controllante redige il bilancio consolidato in coerenza con i principi di cui al presente decreto legislativo e lo sottopone ad approvazione dell'organo di indirizzo, in concomitanza con la deliberazione del rendiconto.
2. La presenza di controllanti intermedie tenute a loro volta alla redazione del proprio bilancio consolidato, secondo la normativa civilistica, non esenta il Gruppo dalla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del presente decreto legislativo.

ART. 4

(Ambito di applicazione del bilancio consolidato)

1. Il bilancio consolidato deve comprendere tutte le controllate dell'Amministrazione pubblica, così come definite dall'articolo 2, comma 4.
2. Il bilancio consolidato è redatto dall'Amministrazione Pubblica controllante in coerenza con quanto stabilito, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in termini di definizione dell'ambito di applicazione del bilancio consolidato e di area di consolidamento.

ART. 5

(Ipotesi di consolidamento)

1. Prima di procedere alla definizione dell'area di consolidamento è necessario definire il portafoglio di organismi sotto l'influenza dell'Amministrazione pubblica, distinguendo quelli con i quali l'Amministrazione pubblica intrattiene rapporti di tipo economico-finanziari e di tipo contrattuale.
2. Successivamente, l'Amministrazione pubblica deve acquisire tutte le informazioni, riferite al periodo rilevante per il bilancio consolidato, necessarie all'analisi ed alla definizione dei rapporti giuridici ed economico-finanziari tra gli organismi del Gruppo e tra questi e l'Amministrazione pubblica stessa.
3. Dall'insieme di organismi di cui al comma 1, è necessario estrapolare solamente quelli sottoposti a controllo, influenza notevole o controllo congiunto da parte dell'Amministrazione pubblica, così come definito dall'articolo 2, comma 4. Organismi in cui il soggetto pubblico abbia, in pratica, il potere di indirizzare la politica di gestione di ciascuno di essi nel perseguimento di una strategia comune.

ART. 6

(Aspetti generali della procedure di consolidamento)

1. Nella redazione del bilancio consolidato, l'Amministrazione pubblica consolida i bilanci della controllante e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei proventi e degli oneri.
2. Il metodo di aggregazione delle poste di bilancio fa riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. L'utilizzo di un diverso criterio deve essere adeguatamente motivato nell'informativa supplementare.
3. Il criterio generale per la contabilizzazione delle partecipazioni nelle aziende partecipate è quello del patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione in un prossimo futuro. In quest'ultimo caso, la partecipazione deve essere contabilizzata in base al criterio del costo.
4. È ammesso il consolidamento proporzionale di quelle aziende per le quali si configuri un controllo congiunto tra più soggetti. La dimostrazione del controllo congiunto deve essere illustrata nell'informativa supplementare e fondarsi su situazioni di diritto o di fatto.
5. L'Amministrazione pubblica cessa di utilizzare il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale ed utilizza il criterio del costo:
 - a) dal momento in cui smette di esercitare un'influenza notevole sulla collegata, ma conserva, in tutto o in parte, la sua partecipazione;
 - b) la collegata opera in presenza di gravi restrizioni di lungo periodo che riducono notevolmente la sua capacità di trasferire fondi o fornire altri benefici non finanziari alla partecipante per suo conto.

6. L'Amministrazione pubblica cessa l'uso del criterio del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il controllo congiunto o la sua influenza notevole sulla controllata.
7. La procedura di consolidamento presuppone che ogni membro del Gruppo abbia un affidabile sistema dei conti, tenuto secondo il metodo della partita doppia. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, occorre che sia precisato nell'informativa supplementare:
 - a) il sistema contabile adottato in ogni membro del Gruppo;
 - b) il processo complessivo che dalla rilevazione presso ciascun membro arriva sino al bilancio di gruppo;
 - c) gli strumenti di controllo interno e di revisione volti ad assicurare che l'informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.
8. L'Amministrazione pubblica deve assicurare che l'informazione contabile prodotta sia attendibile e, a tale fine, utilizza gli strumenti del controllo interno e della revisione interna.
9. I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili.

ART. 7

(Elementi della procedura di consolidamento)

1. I bilanci consolidati devono contenere informazioni sul Gruppo, come se si trattasse di una singola entità, a tal fine occorre:
 - a) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante;
 - b) identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, delle controllate consolidate;
 - c) identificare, separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante, la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto delle controllate consolidate. A tal fine, si precisa che le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel loro valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto avvenute dalla dell'acquisizione.
2. In presenza di diritti di voto potenziali, le quote degli utili o delle perdite e delle variazioni del patrimonio netto attribuite alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

ART. 8

(Uniformità dei bilanci del Gruppo)

1. Al fine di poter effettuare una corretta aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici aziende dei componenti del Gruppo, occorre che i bilanci della controllante e delle sue controllate, utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato, siano redatti alla stessa data ed utilizzando principi contabili e criteri di valutazione uniformi.
2. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo redatto alla stessa data di riferimento del bilancio della controllante.
3. Qualora il bilancio di una controllata, utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato, sia riferito ad una data di chiusura diversa da quella della controllante, devono essere eseguite

rettifiche per le operazioni o per i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della controllante.

4. L'uniformità dei bilanci deve, inoltre, riguardare le voci di denominazione e di contenuto, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. L'omogeneità di principi va attuata, come regola generale, nei bilanci d'esercizio delle singole con un'opportuna attività di armonizzazione.
5. Nei casi in cui i principi contabili adottati non siano omogenei tra loro, pur se corretti, l'armonizzazione può essere ottenuta apportando opportune rettifiche in sede di consolidamento.
6. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.
7. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.
8. Se un membro del Gruppo utilizza principi o criteri diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, in sede di preparazione del bilancio consolidato sono apportate opportune rettifiche al suo bilancio.

ART. 9

(Operazioni infragrupo)

1. Saldi, operazioni, proventi ed oneri all'interno del complesso economico devono essere integralmente eliminati.
2. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni all'interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati.
3. Nel caso in cui le perdite, all'interno del complesso economico, indichino una riduzione di valore patrimoniale, è necessario rappresentarle nel bilancio consolidato.
4. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta dovrà essere considerata separatamente e non essere oggetto di elisione. Nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare, questa dovrà rientrare come onere nel conto economico consolidato a causa della sua indetraibilità per l'Amministrazione pubblica controllante.

ART. 10

(Indicazioni operative)

1. I proventi e gli oneri di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione.
2. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata ed il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata, è rilevata nel conto economico del bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.
3. La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato, all'interno del patrimonio netto, ma separatamente dal patrimonio netto della

controllante. Analogamente, anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato economico, positivo o negativo, deve essere presentata separatamente.

4. Il risultato economico, positivo o negativo, d'esercizio è attribuito alla controllante ed ai terzi, senza che ciò configuri, per i terzi, un provento od un onere in quanto rappresenta una componente del patrimonio netto.
5. Nel caso in cui le perdite di una controllata consolidata, riferibili a terzi, eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla controllante. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita attraverso investimenti aggiuntivi e sempre che siano in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della controllante fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla controllante.
6. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la controllante calcola la sua quota di competenza del risultato economico d'esercizio, dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
7. Le controllate trasmettono alla controllante il rendiconto e le informazioni necessarie alle operazioni di consolidamento entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.
8. Le controllate che, a loro volta, controllano altre amministrazioni pubbliche, trasmettono alla controllante il proprio bilancio consolidato entro il 10 giugno di ciascun anno.

ART. 11

(Informazioni integrative)

1. In un'apposita nota allegata al bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
 - a) un prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell'area di consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'Amministrazione pubblica, l'ammontare del patrimonio netto, dei debiti di finanziamento, l'entità dei crediti e debiti in essere tra Amministrazione pubblica e la controllata eliminati in sede di consolidamento;
 - b) un riepilogo dei principali dati di bilancio delle controllate non consolidate, prese singolarmente o a gruppi, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d'esercizio;
 - c) l'indicazione delle controllate nelle quali la controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto in misura uguale o minore al 50 per cento, insieme ad una spiegazione delle ragioni a fondamento dell'esistenza del controllo;
 - d) la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio utilizzato per redigere il bilancio consolidato, sia riferito ad una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per le quali si è fatto riferimento ad una diversa data di chiusura o ad un esercizio diverso;
 - e) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
 - f) i dati rilevanti i principali settori di attività dell'Amministrazione pubblica, con separata evidenza delle eventuali attività di natura meramente commerciale. Per ogni servizio, attività

esercitata occorre fornire i principali dati economico-finanziari, quantitativi e qualitativi ad essi relativi.

2. Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi contenute, occorre fornire informazioni relative a:
 - a) criteri generali di redazione e principi di consolidamento;
 - b) criteri di valutazione;
 - c) informazioni di dettaglio dello stato patrimoniale e del conto economico;
 - d) allegati:
 - 1) elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
 - 2) prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

ART. 12

(Criteri generali di redazione e principi di consolidamento)

1. L'esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni offerte, fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato.
2. Nell'ambito di tali informazioni, a livello generale, trovano collocazione le seguenti:
 - a) l'indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. In particolare, va chiarito se trattasi dei bilanci delle singole società a fini legali o dei bilanci predisposti dalle partecipate per riflettere i principi contabili della società capogruppo;
 - b) la segnalazione se sono state apportate rettifiche per esporre i bilanci secondo i principi contabili, con la descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
 - c) la motivazione dell'adozione, per lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, all'interno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese incluse nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
 - d) eventuali informazioni supplementari necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso del Gruppo;
 - e) la motivazione della modifica, da un esercizio all'altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del contenuto degli stessi, ed i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

ART. 13

(Criteri di valutazione)

1. Nell'informativa supplementare deve risultare in modo chiaro e analitico, per ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione applicati.

2. Vanno inoltre indicati:

- a) i casi in cui da un esercizio all'altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato, tenendo conto dei relativi effetti fiscali;
- b) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell'ambito del gruppo, con la finalità di ottenere una migliore rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto.

ART. 14

(Informazioni di dettaglio)

1. Devono essere fornite le seguenti informazioni relative a:

- a) le ragioni alla base delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- b) la composizione delle voci 'costi di impianto e ampliamento' e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità';
- c) l'ammontare, distintamente per ciascuna voce, dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- d) la composizione delle voci 'ratei e risconti' e della voce 'altri accantonamenti' dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è significativo;
- e) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- f) l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento, se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata;
- g) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri straordinari', quando il loro ammontare è significativo;
- h) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo proporzionale;
- i) una illustrazione adeguata delle voci 'Riserva di consolidamento', 'Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri', 'Differenza da consolidamento', dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente;
- l) le notizie sulla composizione e sulla natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria delle partecipate, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.

ART. 15

(Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento)

1. Vanno inoltre allegati i seguenti elenchi:

- a) enti, società, aziende e organismi inclusi nel consolidamento con il metodo integrale;
 - b) enti, società, aziende e organismi inclusi nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - c) partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
 - d) altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.
2. Gli elenchi suddetti devono indicare per ciascuna impresa:
- a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;
 - b) le quote possedute, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
 - c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.

ART. 16

(Schemi di bilancio)

1. Con decreto di natura regolamentare, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, individua gli schemi di bilancio tipo per l'adozione del bilancio consolidato.
2. Le amministrazioni pubbliche, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità e conformano gli schemi di bilancio, a quanto previsto dal presente decreto legislativo.

ART. 17

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima adozione del presente decreto legislativo, le Amministrazioni pubbliche che presentano un numero significativo di operazioni infragruppo, non sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, riguardo all'eliminazione dei saldi e delle operazioni all'interno del complesso economico per bilanci di esercizi che hanno inizio nell'anno precedente la data della prima adozione del presente decreto legislativo.
2. Qualora le Amministrazioni pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 1, occorre rilevare esplicitamente il fatto che non tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati.
3. Nel triennio di prima applicazione del presente decreto legislativo, è possibile procedere al consolidamento delle sole controllate che abbiano la figura giuridica di società di capitale o limitarsi alle sole società in house.
4. Qualora le Amministrazioni pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 3, occorre rilevare esplicitamente il fatto che non tutte le controllate sono state escluse dall'area del consolidamento.
5. Nel triennio di prima applicazione del presente decreto legislativo è, inoltre, consentito procedere in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e presentare il bilancio consolidato al Consiglio disgiuntamente al rendiconto di esercizio.

6. Qualora le Amministrazioni Pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 5, occorre rilevare esplicitamente e motivare la scelta di non avere allegato il bilancio consolidato al rendiconto di esercizio.

ART. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il legislatore ha delegato al Governo, all'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", il compito di adottare uno o più decreti legislativi volti ad operare una armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e di approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2, comma 5 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 attribuisce al Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche il compito di elaborare i decreti legislativi di cui sopra.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*". La delega riguarda l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società od altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito d'intesa dal Ministro dell'economia e delle finanze con i Ministri interessati.

In particolare, attraverso il presente decreto legislativo si è cercato di stabilire in modo rigoroso i requisiti per la redazione, per la presentazione e per la contabilizzazione degli organismi controllati nel bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di **18 articoli**.

L'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione del presente decreto legislativo e definisce il bilancio consolidato come lo strumento utile ai fini della rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Amministrazione Pubblica (o Gruppo, o GAP).

L'**articolo 2** contiene la descrizione di cosa si intende per Gruppo Amministrazione Pubblica. Esso comprende l'Amministrazione Pubblica e tutti gli organismi da essa controllata, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Gli organismi del GAP possono perseguire sia obiettivi sociali che economici e vi rientrano anche se il loro oggetto sociale è dissimile da quello delle altre entità all'interno del Gruppo. La definizione di controllo seguita è, inoltre, più ampia rispetto a quella utilizzata dal legislatore per disciplinare il bilancio consolidato delle società private. In particolare, ai fini del presente decreto legislativo, si configura una situazione di controllo, anche in assenza di un legame partecipativo di maggioranza, quando sono presenti condizioni indicanti l'esistenza di situazioni di potere o di rischi/benefici a carico della Pubblica Amministrazione.

L'**articolo 3** afferma che è compito dell'Amministrazione Pubblica controllante redigere il bilancio consolidato. Bilancio che deve essere presentato per l'approvazione all'organo di indirizzo in concomitanza con la deliberazione del rendiconto. La presenza di controllanti intermedie tenute a loro volta alla redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica, non esenta il Gruppo dalla redazione del bilancio consolidato.

L'articolo 4 ribadisce che il bilancio consolidato deve comprendere tutte le controllate dell'Amministrazione Pubblica, ed afferma che esso è redatto in coerenza con quanto stabilito, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in termini di definizione dell'ambito di applicazione e di area di consolidamento.

L'articolo 5 afferma che il primo passo per la redazione del bilancio consolidato consiste nel definire il portafoglio di organismi sotto l'influenza dell'Amministrazione Pubblica. Successivamente, occorre acquisire tutte le informazioni necessarie all'analisi e definizione dei rapporti giuridici, economici e finanziari tra i membri del Gruppo Amministrazione Pubblica. Sulla base delle informazioni raccolte si deve estrapolare dal portafoglio gli organismi che sono controllati dall'Amministrazione Pubblica, secondo la definizione di controllo contenuta nell'articolo 2 del presente decreto legislativo.

L'articolo 6 stabilisce che, al fine di redigere il consolidato, la controllante consolida voce per voce i bilanci del Gruppo. In questo articolo sono definiti i criteri generali della procedura di consolidamento. In particolare, il metodo di aggregazione delle poste di bilancio fa riferimento ai valori contabili, senza attribuzione del valore di avviamento; le partecipazioni devono essere contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Eccezioni sono ammesse, ma ogni deviazione o modificazione deve essere esplicitata nella relazione informativa. La procedura di consolidamento richiede che ogni organismo del Gruppo abbia un affidabile sistema di conti, tenuto con il metodo della partita doppia. Il bilancio consolidato deve assicurare un'informazione contabile attendibile. A tal fine, il GAP è necessario che vengano utilizzati gli strumenti del controllo interno, della revisione interna ed esterna ed i bilanci del Gruppo devono essere redatti utilizzando regole contabili uniformi, tali per cui operazioni simili vengano trattate in modo simile.

L'articolo 7 stabilisce che il bilancio consolidato deve offrire informazioni sul complesso del Gruppo Amministrazione Pubblica, e deve considerarlo come se fosse una unica entità economica. A tal fine occorre eliminare il valore contabile delle partecipazioni della controllata in ciascuna delle controllante; identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e del patrimonio netto delle controllate consolidate. Si afferma inoltre il fatto che non occorre considerare, nelle valutazioni i diritti di voto potenziali.

L'articolo 8 ribadisce l'importanza che i bilanci delle aziende del Gruppo siano redatti secondo criteri e principi omogenei. Ai fini di una corretta rappresentazione della realtà del GAP è necessario che tutti i bilanci degli organismi che sono consolidati si riferiscano tutti alla stessa data. Nel caso in cui ciò non avvenga devono essere operate le opportune rettifiche e tutte le relative informazioni devono essere date nell'apposita informativa supplementare.

L'articolo 9 si occupa delle operazioni infragruppo. Al fine offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione del Gruppo, tali tipologie di operazioni devono essere eliminate. Le perdite che derivano da operazioni all'interno del GAP e che indicano una riduzione del valore patrimoniale costituiscono delle situazioni particolari. Esse devono trovare esplicita rappresentazione. Analoga esigenza si ha per le operazioni infragruppo oggetto di un diverso trattamento fiscale. In questo caso, la relativa imposta deve essere considerata separatamente e non essere oggetto di elisione.

L'**articolo 10** offre delle indicazioni operative utili al fine di attuare una corretta rappresentazione del risultato economico d'esercizio derivante dal rendiconto consolidato.

L'**articolo 11** contiene l'indicazione delle informazioni integrative che devono essere fornite negli allegati al bilancio consolidato al fine di offrire una informazione più leggibile e comprensibile. In particolare, è necessario fornire informazioni relative a:

- criteri generali di redazione e principi di consolidamento utilizzati;
- criteri di valutazione;
- informazioni di dettaglio sul conto economico e sullo stato patrimoniale;
- allegati:
 - elenchi di imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
 - prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

L'**articolo 12** afferma che l'esposizione dei criteri e dei principi di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni contenute nel decreto legislativo, costituisce un elemento informativo importante e necessario a definire l'ambito del bilancio consolidato. In questo articolo sono specificate, in particolare, alcune delle informazioni ritenute di rilevante importanza. Come, ad esempio, l'indicazione:

- dei bilanci utilizzati per redigere il consolidato e delle relative date di chiusura;
- delle eventuali rettifiche ai bilanci, apportate al fine di avere dati coerenti con le indicazioni contenute nel presente decreto legislativo.

L'**articolo 13** afferma la necessità che nell'informazione supplementare vengano esplicitati in modo chiaro ed analitico, per ciascuna voce dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione applicati e, nel caso in cui siano utilizzati criteri non omogenei con quelli utilizzati nel Gruppo, le ragioni che hanno portato a tale scelta.

L'**articolo 14** contiene l'indicazione di alcune informazioni di dettaglio che devono essere presentate per offrire una maggiore leggibilità e comprensione dei dati contenuti nel bilancio consuntivo.

L'**articolo 15** contiene l'esplicitazione degli allegati che devono essere presentati con le informazioni integrative al bilancio consolidato.

L'**articolo 16** prevede che, con decreto di natura regolamentare, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con i Ministri interessati, definirà gli schemi di bilancio per l'adozione del bilancio consolidato. Le amministrazioni pubbliche avranno, a loro volta, 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo per adottare una specifica regolamentazione interna per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte, ove ciò risulti necessario.

L'**articolo 17** contiene le disposizioni transitorie che regolano l'applicazione del presente decreto legislativo nel suo primo periodo di adozione. In particolare, è previsto che, in sede di prima adozione del bilancio consolidato, nel caso in cui le operazioni infragruppo risultino in numero significativo, le Amministrazioni Pubbliche possono non applicare le disposizioni contenute all'articolo 9. In questo caso, comunque, occorre dare esplicitazione di ciò nell'informativa supplementare. È previsto, inoltre, che nel triennio di prima applicazione del presente decreto

legislativo il suo ambito di applicazione può essere limitato alle sole società di capitali od alle sole società in house. È concessa, inoltre, la possibilità di presentare il consolidato disgiuntamente dal rendiconto d'esercizio. Nell'informativa supplementare occorre esplicitare e motivare la scelta operata.

L'**articolo 18** si riferisce all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Essa decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari per la finanza pubblica. Tale provvedimento, infatti, è sostanzialmente finalizzato a disciplinare i principi per la predisposizione del bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ivi compresi gli enti del servizio sanitario nazionale, con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE PROPRIE AZIENDE, SOCIETÀ O ALTRI ORGANISMI CONTROLLATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;*

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e), che prevede l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 della medesima legge;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2010, n. 163, che ha individuato il termine per l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente decreto legislativo provvede alla definizione dei requisiti generali per la redazione e la presentazione del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentale e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. Si definiscono, inoltre, le regole per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto consolidato dell'Amministrazione pubblica controllante.
3. Il bilancio consolidato è necessario ai fini della rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Amministrazione Pubblica.

ART. 2

(Gruppo Amministrazione Pubblica)

1. Nel presente decreto legislativo, per fini di comunicazione aziendale, l'espressione 'Gruppo Amministrazione Pubblica' o 'Gruppo' è utilizzata per definire un insieme di aziende, società, enti e organismi controllati da un'amministrazione pubblica che perseguono sia obiettivi sociali che economici, dell'Amministrazione pubblica controllante.
2. Ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, si considera qualsiasi società, azienda, ente ed organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, controllato dall'Amministrazione pubblica.
3. Una controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività siano dissimili da quelle degli altri enti del Gruppo. Informazioni significative, sulle diverse attività delle controllate, sono fornite nell'informazione supplementare al fine di esplicitare la rilevanza delle diverse attività economiche all'interno del Gruppo.
4. Un'azienda, società, ente o organismo è considerato controllato, quindi facente parte del Gruppo, se risultano soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni, indicanti l'esistenza di potere o di rischi/benefici a carico della controllante:
 - a) condizioni che qualificano l'esistenza di potere. L'Amministrazione pubblica:
 - 1) ha il possesso, direttamente od indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nella controllata;
 - 2) ha il potere, assegnato in forza della legge o dello statuto della controllata, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente ed il potere nei confronti della controllata è detenuto da tale consiglio od organo;
 - 3) esercita, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il potere nei confronti della controllata è detenuto da tale consiglio od organo;
 - b) condizioni che qualificano l'esistenza di rischi e di benefici. L'Amministrazione pubblica non ha legami partecipativi né il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ma:
 - 1) ha la responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi dell'entità da consolidare;
 - 2) l'andamento dell'organismo da consolidare comporta, di fatto, riflessi positivi o negativi sul bilancio dell'ente.

ART. 3

(Presentazione del bilancio consolidato)

1. L'Amministrazione pubblica controllante redige il bilancio consolidato in coerenza con i principi di cui al presente decreto legislativo e lo sottopone ad approvazione dell'organo di indirizzo, in concomitanza con la deliberazione del rendiconto.
2. La presenza di controllanti intermedie tenute a loro volta alla redazione del proprio bilancio consolidato, secondo la normativa civilistica, non esenta il Gruppo dalla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del presente decreto legislativo.

ART. 4

(Ambito di applicazione del bilancio consolidato)

1. Il bilancio consolidato deve comprendere tutte le controllate dell'Amministrazione pubblica, così come definite dall'articolo 2, comma 4.
2. Il bilancio consolidato è redatto dall'Amministrazione Pubblica controllante in coerenza con quanto stabilito, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in termini di definizione dell'ambito di applicazione del bilancio consolidato e di area di consolidamento.

ART. 5

(Ipotesi di consolidamento)

1. Prima di procedere alla definizione dell'area di consolidamento è necessario definire il portafoglio di organismi sotto l'influenza dell'Amministrazione pubblica, distinguendo quelli con i quali l'Amministrazione pubblica intrattiene rapporti di tipo economico-finanziari e di tipo contrattuale.
2. Successivamente, l'Amministrazione pubblica deve acquisire tutte le informazioni, riferite al periodo rilevante per il bilancio consolidato, necessarie all'analisi ed alla definizione dei rapporti giuridici ed economico-finanziari tra gli organismi del Gruppo e tra questi e l'Amministrazione pubblica stessa.
3. Dall'insieme di organismi di cui al comma 1, è necessario estrapolare solamente quelli sottoposti a controllo, influenza notevole o controllo congiunto da parte dell'Amministrazione pubblica, così come definito dall'articolo 2, comma 4. Organismi in cui il soggetto pubblico abbia, in pratica, il potere di indirizzare la politica di gestione di ciascuno di essi nel perseguimento di una strategia comune.

ART. 6

(Aspetti generali della procedure di consolidamento)

1. Nella redazione del bilancio consolidato, l'Amministrazione pubblica consolida i bilanci della controllante e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei proventi e degli oneri.
2. Il metodo di aggregazione delle poste di bilancio fa riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. L'utilizzo di un diverso criterio deve essere adeguatamente motivato nell'informativa supplementare.
3. Il criterio generale per la contabilizzazione delle partecipazioni nelle aziende partecipate è quello del patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione in un prossimo futuro. In quest'ultimo caso, la partecipazione deve essere contabilizzata in base al criterio del costo.
4. È ammesso il consolidamento proporzionale di quelle aziende per le quali si configuri un controllo congiunto tra più soggetti. La dimostrazione del controllo congiunto deve essere illustrata nell'informativa supplementare e fondarsi su situazioni di diritto o di fatto.
5. L'Amministrazione pubblica cessa di utilizzare il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale ed utilizza il criterio del costo:
 - a) dal momento in cui smette di esercitare un'influenza notevole sulla collegata, ma conserva, in tutto o in parte, la sua partecipazione;
 - b) la collegata opera in presenza di gravi restrizioni di lungo periodo che riducono notevolmente la sua capacità di trasferire fondi o fornire altri benefici non finanziari alla partecipante per suo conto.

6. L'Amministrazione pubblica cessa l'uso del criterio del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il controllo congiunto o la sua influenza notevole sulla controllata.
7. La procedura di consolidamento presuppone che ogni membro del Gruppo abbia un affidabile sistema dei conti, tenuto secondo il metodo della partita doppia. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, occorre che sia precisato nell'informativa supplementare:
 - a) il sistema contabile adottato in ogni membro del Gruppo;
 - b) il processo complessivo che dalla rilevazione presso ciascun membro arriva sino al bilancio di gruppo;
 - c) gli strumenti di controllo interno e di revisione volti ad assicurare che l'informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.
8. L'Amministrazione pubblica deve assicurare che l'informazione contabile prodotta sia attendibile e, a tale fine, utilizza gli strumenti del controllo interno e della revisione interna.
9. I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili.

ART. 7

(Elementi della procedura di consolidamento)

1. I bilanci consolidati devono contenere informazioni sul Gruppo, come se si trattasse di una singola entità, a tal fine occorre:
 - a) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante;
 - b) identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, delle controllate consolidate;
 - c) identificare, separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante, la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto delle controllate consolidate. A tal fine, si precisa che le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel loro valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto avvenute dalla dell'acquisizione.
2. In presenza di diritti di voto potenziali, le quote degli utili o delle perdite e delle variazioni del patrimonio netto attribuite alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

ART. 8

(Uniformità dei bilanci del Gruppo)

1. Al fine di poter effettuare una corretta aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici aziende dei componenti del Gruppo, occorre che i bilanci della controllante e delle sue controllate, utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato, siano redatti alla stessa data ed utilizzando principi contabili e criteri di valutazione uniformi.
2. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo redatto alla stessa data di riferimento del bilancio della controllante.
3. Qualora il bilancio di una controllata, utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato, sia riferito ad una data di chiusura diversa da quella della controllante, devono essere eseguite

rettifiche per le operazioni o per i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della controllante.

4. L'uniformità dei bilanci deve, inoltre, riguardare le voci di denominazione e di contenuto, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. L'omogeneità di principi va attuata, come regola generale, nei bilanci d'esercizio delle singole con un'opportuna attività di armonizzazione.
5. Nei casi in cui i principi contabili adottati non siano omogenei tra loro, pur se corretti, l'armonizzazione può essere ottenuta apportando opportune rettifiche in sede di consolidamento.
6. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.
7. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.
8. Se un membro del Gruppo utilizza principi o criteri diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, in sede di preparazione del bilancio consolidato sono apportate opportune rettifiche al suo bilancio.

ART. 9

(Operazioni infragrupo)

1. Saldi, operazioni, proventi ed oneri all'interno del complesso economico devono essere integralmente eliminati.
2. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni all'interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati.
3. Nel caso in cui le perdite, all'interno del complesso economico, indichino una riduzione di valore patrimoniale, è necessario rappresentarle nel bilancio consolidato.
4. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta dovrà essere considerata separatamente e non essere oggetto di elusione. Nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare, questa dovrà rientrare come onere nel conto economico consolidato a causa della sua indetraibilità per l'Amministrazione pubblica controllante.

ART. 10

(Indicazioni operative)

1. I proventi e gli oneri di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione.
2. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata ed il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata, è rilevata nel conto economico del bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.
3. La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato, all'interno del patrimonio netto, ma separatamente dal patrimonio netto della

controllante. Analogamente, anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato economico, positivo o negativo, deve essere presentata separatamente.

4. Il risultato economico, positivo o negativo, d'esercizio è attribuito alla controllante ed ai terzi, senza che ciò configuri, per i terzi, un provento od un onere in quanto rappresenta una componente del patrimonio netto.
5. Nel caso in cui le perdite di una controllata consolidata, riferibili a terzi, eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla controllante. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita attraverso investimenti aggiuntivi e sempre che siano in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della controllante fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla controllante.
6. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la controllante calcola la sua quota di competenza del risultato economico d'esercizio, dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
7. Le controllate trasmettono alla controllante il rendiconto e le informazioni necessarie alle operazioni di consolidamento entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.
8. Le controllate che, a loro volta, controllano altre amministrazioni pubbliche, trasmettono alla controllante il proprio bilancio consolidato entro il 10 giugno di ciascun anno.

ART. 11

(Informazioni integrative)

1. In un'apposita nota allegata al bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
 - a) un prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell'area di consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'Amministrazione pubblica, l'ammontare del patrimonio netto, dei debiti di finanziamento, l'entità dei crediti e debiti in essere tra Amministrazione pubblica e la controllata eliminati in sede di consolidamento;
 - b) un riepilogo dei principali dati di bilancio delle controllate non consolidate, prese singolarmente o a gruppi, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d'esercizio;
 - c) l'indicazione delle controllate nelle quali la controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto in misura uguale o minore al 50 per cento, insieme ad una spiegazione delle ragioni a fondamento dell'esistenza del controllo;
 - d) la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio utilizzato per redigere il bilancio consolidato, sia riferito ad una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per le quali si è fatto riferimento ad una diversa data di chiusura o ad un esercizio diverso;
 - e) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
 - f) i dati rilevanti i principali settori di attività dell'Amministrazione pubblica, con separata evidenza delle eventuali attività di natura meramente commerciale. Per ogni servizio, attività

esercitata occorre fornire i principali dati economico-finanziari, quantitativi e qualitativi ad essi relativi.

2. Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi contenute, occorre fornire informazioni relative a:
 - a) criteri generali di redazione e principi di consolidamento;
 - b) criteri di valutazione;
 - c) informazioni di dettaglio dello stato patrimoniale e del conto economico;
 - d) allegati:
 - 1) elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
 - 2) prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

ART. 12

(Criteri generali di redazione e principi di consolidamento)

1. L'esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni offerte, fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato.
2. Nell'ambito di tali informazioni, a livello generale, trovano collocazione le seguenti:
 - a) l'indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. In particolare, va chiarito se trattasi dei bilanci delle singole società a fini legali o dei bilanci predisposti dalle partecipate per riflettere i principi contabili della società capogruppo;
 - b) la segnalazione se sono state apportate rettifiche per esporre i bilanci secondo i principi contabili, con la descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
 - c) la motivazione dell'adozione, per lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, all'interno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese incluse nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
 - d) eventuali informazioni supplementari necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso del Gruppo;
 - e) la motivazione della modifica, da un esercizio all'altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del contenuto degli stessi, ed i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

ART. 13

(Criteri di valutazione)

1. Nell'informativa supplementare deve risultare in modo chiaro e analitico, per ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione applicati.

2. Vanno inoltre indicati:

- a) i casi in cui da un esercizio all'altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato, tenendo conto dei relativi effetti fiscali;
- b) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell'ambito del gruppo, con la finalità di ottenere una migliore rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto.

ART. 14

(Informazioni di dettaglio)

1. Devono essere fornite le seguenti informazioni relative a:

- a) le ragioni alla base delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- b) la composizione delle voci 'costi di impianto e ampliamento' e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità';
- c) l'ammontare, distintamente per ciascuna voce, dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- d) la composizione delle voci 'ratei e risconti' e della voce 'altri accantonamenti' dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è significativo;
- e) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- f) l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento, se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata;
- g) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri straordinari', quando il loro ammontare è significativo;
- h) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo proporzionale;
- i) una illustrazione adeguata delle voci 'Riserva di consolidamento', 'Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri', 'Differenza da consolidamento', dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente;
- l) le notizie sulla composizione e sulla natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria delle partecipate, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.

ART. 15

(Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento)

1. Vanno inoltre allegati i seguenti elenchi:

- a) enti, società, aziende e organismi inclusi nel consolidamento con il metodo integrale;
 - b) enti, società, aziende e organismi inclusi nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - c) partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
 - d) altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.
2. Gli elenchi suddetti devono indicare per ciascuna impresa:
- a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;
 - b) le quote possedute, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
 - c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.

ART. 16

(Schemi di bilancio)

1. Con decreto di natura regolamentare, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, individua gli schemi di bilancio tipo per l'adozione del bilancio consolidato.
2. Le amministrazioni pubbliche, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità e conformano gli schemi di bilancio, a quanto previsto dal presente decreto legislativo.

ART. 17

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima adozione del presente decreto legislativo, le Amministrazioni pubbliche che presentano un numero significativo di operazioni infragruppo, non sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, riguardo all'eliminazione dei saldi e delle operazioni all'interno del complesso economico per bilanci di esercizi che hanno inizio nell'anno precedente la data della prima adozione del presente decreto legislativo.
2. Qualora le Amministrazioni pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 1, occorre rilevare esplicitamente il fatto che non tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati.
3. Nel triennio di prima applicazione del presente decreto legislativo, è possibile procedere al consolidamento delle sole controllate che abbiano la figura giuridica di società di capitale o limitarsi alle sole società in house.
4. Qualora le Amministrazioni pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 3, occorre rilevare esplicitamente il fatto che non tutte le controllate sono state escluse dall'area del consolidamento.
5. Nel triennio di prima applicazione del presente decreto legislativo è, inoltre, consentito procedere in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e presentare il bilancio consolidato al Consiglio disgiuntamente al rendiconto di esercizio.

6. Qualora le Amministrazioni Pubbliche applichino le disposizioni contenute nel comma 5, occorre rilevare esplicitamente e motivare la scelta di non avere allegato il bilancio consolidato al rendiconto di esercizio.

ART. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il legislatore ha delegato al Governo, all'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", il compito di adottare uno o più decreti legislativi volti ad operare una armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e di approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2, comma 5 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 attribuisce al Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche il compito di elaborare i decreti legislativi di cui sopra.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*". La delega riguarda l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società od altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito d'intesa dal Ministro dell'economia e delle finanze con i Ministri interessati.

In particolare, attraverso il presente decreto legislativo si è cercato di stabilire in modo rigoroso i requisiti per la redazione, per la presentazione e per la contabilizzazione degli organismi controllati nel bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di **18 articoli**.

L'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione del presente decreto legislativo e definisce il bilancio consolidato come lo strumento utile ai fini della rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Amministrazione Pubblica (o Gruppo, o GAP).

L'**articolo 2** contiene la descrizione di cosa si intende per Gruppo Amministrazione Pubblica. Esso comprende l'Amministrazione Pubblica e tutti gli organismi da essa controllata, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Gli organismi del GAP possono perseguire sia obiettivi sociali che economici e vi rientrano anche se il loro oggetto sociale è dissimile da quello delle altre entità all'interno del Gruppo. La definizione di controllo seguita è, inoltre, più ampia rispetto a quella utilizzata dal legislatore per disciplinare il bilancio consolidato delle società private. In particolare, ai fini del presente decreto legislativo, si configura una situazione di controllo, anche in assenza di un legame partecipativo di maggioranza, quando sono presenti condizioni indicanti l'esistenza di situazioni di potere o di rischi/benefici a carico della Pubblica Amministrazione.

L'**articolo 3** afferma che è compito dell'Amministrazione Pubblica controllante redigere il bilancio consolidato. Bilancio che deve essere presentato per l'approvazione all'organo di indirizzo in concomitanza con la deliberazione del rendiconto. La presenza di controllanti intermedie tenute a loro volta alla redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica, non esenta il Gruppo dalla redazione del bilancio consolidato.

L'**articolo 4** ribadisce che il bilancio consolidato deve comprendere tutte le controllate dell'Amministrazione Pubblica, ed afferma che esso è redatto in coerenza con quanto stabilito, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in termini di definizione dell'ambito di applicazione e di area di consolidamento.

L'**articolo 5** afferma che il primo passo per la redazione del bilancio consolidato consiste nel definire il portafoglio di organismi sotto l'influenza dell'Amministrazione Pubblica. Successivamente, occorre acquisire tutte le informazioni necessarie all'analisi e definizione dei rapporti giuridici, economici e finanziari tra i membri del Gruppo Amministrazione Pubblica. Sulla base delle informazioni raccolte si deve estrapolare dal portafoglio gli organismi che sono controllati dall'Amministrazione Pubblica, secondo la definizione di controllo contenuta nell'articolo 2 del presente decreto legislativo.

L'**articolo 6** stabilisce che, al fine di redigere il consolidato, la controllante consolida voce per voce i bilanci del Gruppo. In questo articolo sono definiti i criteri generali della procedura di consolidamento. In particolare, il metodo di aggregazione delle poste di bilancio fa riferimento ai valori contabili, senza attribuzione del valore di avviamento; le partecipazioni devono essere contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Eccezioni sono ammesse, ma ogni deviazione o modificazione deve essere esplicitata nella relazione informativa. La procedura di consolidamento richiede che ogni organismo del Gruppo abbia un affidabile sistema di conti, tenuto con il metodo della partita doppia. Il bilancio consolidato deve assicurare un'informazione contabile attendibile. A tal fine, il GAP è necessario che vengano utilizzati gli strumenti del controllo interno, della revisione interna ed esterna ed i bilanci del Gruppo devono essere redatti utilizzando regole contabili uniformi, tali per cui operazioni simili vengano trattate in modo simile.

L'**articolo 7** stabilisce che il bilancio consolidato deve offrire informazioni sul complesso del Gruppo Amministrazione Pubblica, e deve considerarlo come se fosse una unica entità economica. A tal fine occorre eliminare il valore contabile delle partecipazioni della controllata in ciascuna delle controllante; identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e del patrimonio netto delle controllate consolidate. Si afferma inoltre il fatto che non occorre considerare, nelle valutazioni i diritti di voto potenziali.

L'**articolo 8** ribadisce l'importanza che i bilanci delle aziende del Gruppo siano redatti secondo criteri e principi omogenei. Ai fini di una corretta rappresentazione della realtà del GAP è necessario che tutti i bilanci degli organismi che sono consolidati si riferiscano tutti alla stessa data. Nel caso in cui ciò non avvenga devono essere operate le opportune rettifiche e tutte le relative informazioni devono essere date nell'apposita informativa supplementare.

L'**articolo 9** si occupa delle operazioni infragruppo. Al fine offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione del Gruppo, tali tipologie di operazioni devono essere eliminate. Le perdite che derivano da operazioni all'interno del GAP e che indicano una riduzione del valore patrimoniale costituiscono delle situazioni particolari. Esse devono trovare esplicita rappresentazione. Analoga esigenza si ha per le operazioni infragruppo oggetto di un diverso trattamento fiscale. In questo caso, la relativa imposta deve essere considerata separatamente e non essere oggetto di elisione.

L'**articolo 10** offre delle indicazioni operative utili al fine di attuare una corretta rappresentazione del risultato economico d'esercizio derivante dal rendiconto consolidato.

L'**articolo 11** contiene l'indicazione delle informazioni integrative che devono essere fornite negli allegati al bilancio consolidato al fine di offrire una informazione più leggibile e comprensibile. In particolare, è necessario fornire informazioni relative a:

- criteri generali di redazione e principi di consolidamento utilizzati;
- criteri di valutazione;
- informazioni di dettaglio sul conto economico e sullo stato patrimoniale;
- allegati:
 - elenchi di imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
 - prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

L'**articolo 12** afferma che l'esposizione dei criteri e dei principi di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni contenute nel decreto legislativo, costituisce un elemento informativo importante e necessario a definire l'ambito del bilancio consolidato. In questo articolo sono specificate, in particolare, alcune delle informazioni ritenute di rilevante importanza. Come, ad esempio, l'indicazione:

- dei bilanci utilizzati per redigere il consolidato e delle relative date di chiusura;
- delle eventuali rettifiche ai bilanci, apportate al fine di avere dati coerenti con le indicazioni contenute nel presente decreto legislativo.

L'**articolo 13** afferma la necessità che nell'informazione supplementare vengano esplicitati in modo chiaro ed analitico, per ciascuna voce dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione applicati e, nel caso in cui siano utilizzati criteri non omogenei con quelli utilizzati nel Gruppo, le ragioni che hanno portato a tale scelta.

L'**articolo 14** contiene l'indicazione di alcune informazioni di dettaglio che devono essere presentate per offrire una maggiore leggibilità e comprensione dei dati contenuti nel bilancio consuntivo.

L'**articolo 15** contiene l'esplicitazione degli allegati che devono essere presentati con le informazioni integrative al bilancio consolidato.

L'**articolo 16** prevede che, con decreto di natura regolamentare, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con i Ministri interessati, definirà gli schemi di bilancio per l'adozione del bilancio consolidato. Le amministrazioni pubbliche avranno, a loro volta, 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo per adottare una specifica regolamentazione interna per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte, ove ciò risulti necessario.

L'**articolo 17** contiene le disposizioni transitorie che regolano l'applicazione del presente decreto legislativo nel suo primo periodo di adozione. In particolare, è previsto che, in sede di prima adozione del bilancio consolidato, nel caso in cui le operazioni infragruppo risultino in numero significativo, le Amministrazioni Pubbliche possono non applicare le disposizioni contenute all'articolo 9. In questo caso, comunque, occorre dare esplicitazione di ciò nell'informativa supplementare. È previsto, inoltre, che nel triennio di prima applicazione del presente decreto

legislativo il suo ambito di applicazione può essere limitato alle sole società di capitali od alle sole società in house. È concessa, inoltre, la possibilità di presentare il consolidato disgiuntamente dal rendiconto d'esercizio. Nell'informativa supplementare occorre esplicitare e motivare la scelta operata.

L'**articolo 18** si riferisce all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Essa decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari per la finanza pubblica. Tale provvedimento, infatti, è sostanzialmente finalizzato a disciplinare i principi per la predisposizione del bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ivi compresi gli enti del servizio sanitario nazionale, con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.